

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 10,10.

VITTORIO TARDITI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bindi, Buemi, Burani Procaccini, Carboni, Cè, Cola, Contento, Detomas, Fanfani, Giordano, Kessler, Pecorella, Ruggieri, Selva, Tabacci, Valpiana e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantacinque, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 10,13).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di documenti in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame di ogni documento, è assegnato un tempo di cinque minuti (dieci minuti per il gruppo di appartenenza del deputato

interessato). A questo tempo si aggiungono cinque minuti per il relatore, cinque minuti per il richiamo al regolamento e dieci minuti per interventi a titolo personale.

(Discussione - Doc. IV-quater, n. 102)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di due procedimenti civili nei confronti del deputato Previti (Doc. IV-quater, n. 102).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali sono in corso i procedimenti concernono opinioni espresse dal deputato Previti nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il presidente della Giunta per le autorizzazioni, onorevole Siniscalchi, relatore.

VINCENZO SINISCALCHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Cesare Previti in relazione ad un procedimento civile da lui stesso avviato presso il tribunale di Roma nei confronti dell'onorevole Filippo Mancuso, il quale, costituendosi nel giudizio, lo ha anche riconvenuto; e in relazione a un nuovo procedimento civile intentato dal secondo nei confronti del primo.

L'onorevole Filippo Mancuso si duole nell'azione riconvenzionale e, nel nuovo atto di citazione, sostanzialmente di due affermazioni: la prima è quella per cui

egli, vistasi sbarrata la strada dell'elezione a giudice costituzionale nell'aprile del 2002, avrebbe tentato di far eleggere in quota al centrodestra il proprio nipote; la seconda è quella di aver abbandonato il gruppo parlamentare di Forza Italia in ragione dell'arbitraria intromissione dell'onorevole Previti nell'individuazione del candidato che lo schieramento di centrodestra avrebbe dovuto proporre per l'elezione a giudice costituzionale. Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, nell'atto di citazione il deputato Filippo Mancuso sottolinea che le dichiarazioni lesive della sua reputazione sarebbero state rese in due occasioni: in un'intervista rilasciata dal deputato Previti in data 22 ottobre 2002 all'emittente radiofonica romana RTL, nella quale egli ha affermato che l'onorevole Filippo Mancuso sarebbe rimasto nel gruppo di Forza Italia quale « amico schierato dalla nostra parte se il nipote fosse andato a fare il giudice costituzionale »; e poi, in un'intervista rilasciata a uno speciale andato in onda il 28 aprile 2003 sul telegiornale di *Retequattro* in cui il deputato Previti avrebbe ribadito che il deputato Filippo Mancuso si sarebbe espresso « certamente in senso opposto se Berlusconi, anziché candidare il professor Vaccarella alla Corte costituzionale, avesse candidato il professor Serio, peraltro degnissima persona, nipote dello stesso Filippo Mancuso, questo io lo dico non perché lo deduco, lo dico perché lo ha detto Filippo Mancuso a caldo, tutta la furente reazione di Filippo Mancuso sulla quale innesta questi sospetti, queste situazioni (...) nasce e finisce su questo punto qui: Mancuso avrebbe detto l'esatto contrario se il professor Serio fosse stato candidato alla Corte costituzionale ».

La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 25 febbraio 2004. All'unanimità dei componenti intervenuti è risultato chiaro che la vicenda da cui scaturiscono i procedimenti civili è la medesima su cui già la Giunta e la Camera dei deputati si sono pronunciate, rispettivamente, il 15 ottobre e il 13 novembre 2003.

Come si ricorderà, in quell'occasione si ebbe modo di dichiarare l'insindacabilità,

ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, di affermazioni pretesamente offensive rivolte dall'onorevole Mancuso all'onorevole Previti, proprio in relazione alla vicenda dell'elezione, da parte del Parlamento in seduta comune il 24 aprile 2002, di due giudici costituzionali. È altresì noto che — dopo alterne vicende — il candidato prospettato per la carica dallo schieramento di centrodestra fu il professor Romano Vaccarella e non, come per numerosi precedenti scrutini era stato, lo stesso onorevole Mancuso.

Orbene, è apparso all'unanime avviso della Giunta che le ragioni per cui fu dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Mancuso nella stessa maniera oggi assistono una valutazione conforme in favore dell'onorevole Previti. Ciò sia relazione allo stretto ambito parlamentare della vicenda considerata, sia in relazione all'intenzione soggettiva dei protagonisti dei fatti. Si è ritenuto comunque utile allegare alla relazione scritta il testo del documento *IV-quater*, n. 92, nonché l'estratto del resoconto stenografico dell'Assemblea del 13 novembre 2003, per i quali rinvio all'allegato alla relazione scritta.

Per questi motivi, la Giunta, all'unanimità, propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto dei procedimenti unitariamente considerati costituiscono opinioni espresse da un deputato nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 10,23).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Si riprende la discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. Conformemente ai precedenti, avverto che, in attesa del decorso del termine regolamentare di preavviso, e non essendovi obiezioni, la votazione della proposta della Giunta sul documento IV-*quater*, n. 102, avrà luogo nel prosieguo della seduta; si procederà quindi alla discussione dei successivi documenti in materia di insindacabilità iscritti all'ordine del giorno.

(Discussione – Doc. IV-*quater*, n. 96)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Dell'Utri, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV-*quater*, n. 96).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento costituiscono opinioni espresse dal senatore Marcello Dell'Utri nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, il presidente della Giunta per le autorizzazioni, onorevole Siniscalchi.

VINCENZO SINISCALCHI, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni*. Signor Presidente, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il senatore Marcello Dell'Utri, deputato nella XIII legislatura, con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Milano in seguito ad una querela sporta da Filippo Alberto Rapisarda.

Il procedimento trae origine dalle affermazioni rese in un intervento telefonico nel corso della puntata del 6 aprile 2001 della trasmissione *Il raggio verde* condotta da Michele Santoro.

Il capo d'imputazione è così formulato: «...perché offendeva la reputazione di Rapisarda Filippo Alberto, in quanto, intervenendo per via telefonica nel corso della trasmissione televisiva *Il raggio verde*, andata in onda su RAI 2, dichiarava fra l'altro: "Ma vorrei dire una volta per tutte che questo signore non è neanche un finanziere perché penso che i finanzieri dovrebbero ribellarsi ad una definizione del genere: se per finanziere si intende uno che per tutta la vita viene inseguito dalla Guardia di finanza la definizione è esatta! Quindi non è un imprenditore cioè uno che intraprende le cose, le disfa le fa eccetera ma non ne ha mai conclusa più nessuna. Si dimentica che ha condanne addirittura per violenza carnale; ecco perché poi è stato dichiarato delinquente abituale"». ».

La Giunta, dopo aver rinviato l'esame della questione nelle sedute del 19 e 27 novembre 2003, lo ha svolto infine nella seduta del 3 dicembre 2003.

Nel corso dell'esame è emerso che l'argomento della trasmissione televisiva riguardava i criteri che le due coalizioni, le quali si sarebbero confrontate nelle elezioni del 13 maggio 2001, avevano adottato per la scelta delle candidature. Poiché nella trasmissione Filippo Alberto Rapisarda aveva rivolto frasi di aspra censura all'onorevole Dell'Utri, quest'ultimo aveva replicato attraverso il collegamento telefonico in diretta. Alla maggioranza dei componenti intervenuti, pertanto, è apparso che la circostanza abbia i connotati della controversia politico-parlamentare. In tal senso è sembrato applicabile – pur nel dissenso di taluno dei membri della Giunta – l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, anche come interpretato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, il quale include nelle espressioni insindacabili gli atti di critica e denuncia

politica connessi con la funzione di parlamentare.

Per questo, la Giunta stessa — a maggioranza — propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, abbiamo espresso già in sede di Giunta un orientamento contrario alla concessione della insindacabilità, per ragioni più volte oggetto di esame e di valutazione da parte dell'aula che ci portano a dover ritenere la garanzia di cui all'articolo 68 della Carta costituzionale, sia pur *latu senso*, riferita all'esercizio di opinioni espresse in connessione, se non in espressione, della funzione parlamentare.

In questo caso, non sembrano obiettivamente esservi i presupposti di tale fattispecie perché siamo nell'ambito di uno scambio di insinuanti o insultanti affermazioni tra il collega Dell'Utri e il finanziere Rapisarda, con l'attribuzione di un fatto specifico che esula del tutto dal dibattito politico e dall'esercizio, sia pur inteso in via generalissima, della funzione parlamentare. Mi riferisco, in particolare, all'affermazione che è stata oggetto poi dell'azione di tutela da parte del Rapisarda, secondo cui quest'ultimo ha avuto condanne per violenza carnale ed avrebbe avuto una dichiarazione di delinquente abituale, che, certamente, è un'affermazione che può essere lesiva dell'onore individuale.

Non riteniamo che debba essere precluso al Rapisarda, né a chicchessia, il diritto di tutelare la propria onorabilità e il diritto al buon nome, come, peraltro, più volte ci ha ricordato anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel senso che la tutela della funzione parlamentare deve essere proporzionata anche al diritto ad un giusto processo e alla tutela dei diritti fondamentali da parte dei cittadini.

Quindi, non ci pare che possa esservi la premessa, nella sostanza, per il riconoscimento della insindacabilità in quanto l'espressione lesiva può essere riferita esattamente alla funzione parlamentare. Crediamo che i cittadini che si sentono lesi da espressioni pronunciate da parlamentari non nell'esercizio delle proprie funzioni debbano e possano ricevere tutela, fermo restando che poi il fatto che la tutela venga riconosciuta o meno in sede giurisdizionale è questione che esula del tutto dalla nostra competenza. Pertanto, confermerei in questa sede l'indicazione, già espressa in Giunta, contraria al riconoscimento dell'insindacabilità.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, approfitto dell'intervento anche per preannunciare il voto che il gruppo dei Democratici di sinistra esprimerà rispetto alla questione esaminata poc'anzi riferita all'onorevole Previti, nel senso che noi voteremo per l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Previti. Dico questo perché, quando si parla di insindacabilità, è sempre bene distinguere e, da questo punto di vista, come gruppo abbiamo sempre seguito il metodo di tener conto dell'oggettività dei fatti. Quindi, voteremo per l'insindacabilità per Previti.

Voteremo invece per la sindacabilità per quanto riguarda Dell'Utri. Per quale ragione? Perché siamo di fronte ad un fatto abbastanza particolare. Siamo di fronte a due persone che si scambiano delle ingiurie, ma, ad un certo punto, l'onorevole Dell'Utri rivolge a Rapisarda un'accusa gravissima; qualora fosse stata vera, l'onorevole Dell'Utri ci avrebbe fatto pervenire la documentazione in grado di dimostrare che quell'ingiuria nasceva da fatti precisi. Quindi, si presume che l'accusa pronunciata contro Rapisarda, che è quella di una condanna per violenza carnale, non sia vera.

Ebbene, cosa c'entra la funzione parlamentare con l'accusare un'altra persona di aver subito delle condanne, come quella

di violenza carnale? Non esistono, ovviamente, atti parlamentari che possano testimoniare questo! Per questa ragione, concedendo l'insindacabilità, non applicheremmo soltanto un'estensione delle prerogative del parlamentare, ma andremmo veramente al di là delle linee da noi tracciate nell'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, rispetto alla quale abbiamo fatto un passo in avanti rispetto al passato. Abbiamo al riguardo parlato anche di attività al di fuori del Parlamento, ma sempre che queste attività fossero connesse al ruolo parlamentare! Qui non esiste alcun rapporto con l'attività parlamentare, per cui, rispetto all'onorevole Dell'Utri, il nostro voto sarà per la sindacabilità.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Avverto che la votazione sulla proposta della Giunta per le autorizzazioni è rinviata al prosieguo della seduta.

(Discussione – Doc. IV-ter, n. 4-A)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-ter, n. 4-A).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bielli.

VALTER BIELLI, Relatore. Signor Presidente, colleghi, tralascierò le premesse rispetto all'oggetto in questione ed entrerò subito nel merito, affinché si possa decidere in tempi relativamente brevi.

Il procedimento a carico del deputato Sgarbi è iniziato in seguito ad una denuncia-querela del dottor Piercamillo Davigo, perché, in concorso con altri, il deputato Sgarbi rendeva dichiarazioni gravemente offensive della reputazione dello stesso dottor Davigo, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, in particolare esponendo, durante la sigla della trasmissione televisiva *Sgarbi quotidiani*, un disegno raffigurante due maiali vestiti da magistrati con tocco, toga, un coltello e un grembiule sporco di sangue, e commentando ironicamente, rivolto ad un personaggio presente alla trasmissione, il signor Martinez: « È tua la copertina? Ti volevi riferire ai magistrati di Venezia? ».

Tralascio ulteriori passaggi; tuttavia, devo fare riferimento almeno ad altre dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi, perché ad un certo punto egli ha accreditato, durante questo dialogo tra il conduttore e l'ospite, che fosse stato il dottor Davigo stesso ad aver « mandato » il maresciallo della Guardia di finanza Scaletta Salvatore (distaccato presso la procura della Repubblica di Milano ed alle dirette dipendenze del sostituto procuratore Davigo) ad interrogare il finanziere Pier Francesco Pacini Battaglia al precipuo scopo di « fargli dire » che Taormina era legato a *clan* camorristici e dunque al fine di « incastrarlo », in base ad una precisa metodologia che era quella di far rivelare al confidente Pacini Battaglia, attraverso l'attività di indagine di un maresciallo della Guardia di finanza, che l'avvocato Taormina era collegato a capi di camorra e così provocando un'indagine per reati di mafia a carico di quest'ultimo. Con l'aggravante dell'attribuzione di fatti determinati.

Questi sono i fatti oggettivi. La collega incaricata di riferire in Giunta su questo atto aveva motivato l'insindacabilità delle opinioni dell'onorevole Sgarbi sulla base di un preteso diritto del parlamentare di rivolgere invettive e censure all'operato della magistratura, per il solo fatto di essere un parlamentare e per il solo fatto che il destinatario della critica è un esponente della magistratura, giacché l'attività

giurisdizionale sarebbe di per sé di pubblico interesse e, dunque, oggetto di possibile se non di doveroso scrutinio da parte dei membri del Parlamento.

Al di là della plausibilità di questa impostazione sul piano generale, vorrei però osservare — come hanno fatto anche numerosi altri componenti di questa Camera in occasione del relativo dibattito — che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione prevede una garanzia della funzione e non della persona che la ricopre. Dal canto suo, l'articolo 3, primo comma, della legge n. 140 del 2003 prevede che siano insindacabili gli atti parlamentari tipici e quegli atti di ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica, anche se espletati fuori dalle formali sedi parlamentari, purché connessi con la funzione.

Vorrei rilevare anche che, rispetto a questo tema, la Corte costituzionale si è più volte espressa, rivendicando la necessità che vi sia una connessione con la funzione parlamentare. Da questo punto di vista, credo che, nell'ambito dei conflitti di attribuzione, la Camera abbia conquistato un primato: infatti, ormai, perdiamo sempre! Ecco perché credo che sarebbe opportuno riflettere anche sul parere espresso in materia dalla Corte costituzionale.

Vorrei aggiungere, infine...

PRESIDENTE. Onorevole Bielli, si avvii a concludere.

VALTER BIELLI, *Relatore*. Concludo, signor Presidente. Vorrei aggiungere che anche nella giurisdizione europea è emerso qualcosa di nuovo, poiché su una vicenda precedente, riguardante l'onorevole Sgarbi ed il dottor Cordova, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che noi utilizziamo un'applicazione troppo estensiva di quelle che dovrebbero essere le prerogative parlamentari.

Per tutte queste motivazioni, credo che le attività svolte dall'onorevole Sgarbi e le frasi che sono state pronunciate in quell'occasione non possano ricadere nelle prerogative previste dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, premetto che, coerentemente con la posizione già espressa in Giunta, il gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo è orientato a pronunciarsi anche in Assemblea per l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Previti. In tal modo, diamo un'ulteriore dimostrazione dell'assenza di pregiudizio, di parzialità e di faziosità nel nostro atteggiamento quando siamo chiamati ad esprimerci su questi temi.

Sulla base di tale atteggiamento e di tali premesse, esprimeremo, invece, un voto contrario all'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi, per le ragioni che il relatore ha già illustrato (non mi dilungherò sugli elementi testuali, ed anche piuttosto scurrili, poiché tutti i colleghi possono trovarli riportati nella relazione del collega Bielli).

Si tratta di una vicenda che si iscrive nel cospicuo filone degli *Sgarbi quotidiani*, che nulla ha a che fare con la funzione parlamentare, come il caso specifico conferma e dimostra: essa si sottrae sia alla *ratio* dell'articolo 68 della Costituzione sia alla specificazione che della garanzia costituzionale abbiamo dato con legge n. 140 del 2003 sia, ancora, ai parametri giurisprudenziali fissati dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (con il richiamo al principio di proporzionalità).

Dunque, mentre confermiamo che esprimeremo voto favorevole alla proposta di insindacabilità per quanto riguarda il caso Previti, siamo e restiamo di contrario avviso sugli altri due casi concernenti Dell'Utri e Sgarbi.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Votazioni — Doc. IV-quater, n. 102; Doc. IV-quater, n. 96; Doc. IV-ter, n. 4-A)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali sono in corso i procedimenti di cui al Doc. IV-*quater*, n. 102, concernono opinioni espresse dal deputato Cesare Previti nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	365
<i>Votanti</i>	360
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	181
<i>Hanno votato sì</i>	357
<i>Hanno votato no</i>	3).

Prendo atto che l'onorevole Giacomo Ventura non è riuscito a votare.

Prendo atto altresì che il deputato Marcora non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere un voto favorevole. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-*quater*, n. 96, concernono opinioni espresse dal senatore Marcello Dell'Utri nell'esercizio delle sue funzioni di deputato, all'epoca dei fatti, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	367
<i>Votanti</i>	360
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	181
<i>Hanno votato sì</i>	227
<i>Hanno votato no</i> ..	133).

Prendo atto che l'onorevole Riccardo Conti non è riuscito a votare.

Prendo atto altresì che il deputato Marcora non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale di cui al Doc. IV-*ter*, n. 4-A, non concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	377
<i>Votanti</i>	363
<i>Astenuti</i>	14
<i>Maggioranza</i>	182
<i>Hanno votato sì</i>	146
<i>Hanno votato no</i> ..	217).

Prendo atto che l'onorevole Luigi Pepe ha erroneamente espresso voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.

L'Assemblea ha pertanto deliberato che i fatti per cui è in corso un procedimento penale a carico del deputato Sgarbi costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione della proposta di legge Boato ed altri: Norme di attuazione dell'articolo 87 della Costituzione, in materia di concessione della grazia (4237) e dell'abbinata proposta di legge: Perrotta (4590) (ore 10,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Boato ed altri: Norme di attuazione dell'articolo 87 della Costituzione, in materia di concessione della grazia e dell'abbinata proposta di legge d'iniziativa del deputato Perrotta.

Ricordo che, nella seduta dell'11 febbraio, è stata respinta una questione sospensiva e che il relatore e il Governo hanno espresso il parere sulle proposte emendative.

Ricordo che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito del dibattito è riprodotto in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

**(Ripresa esame dell'articolo unico
— A.C. 4237)**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo unico e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A — A.C. 4237 ed abbinata sezione 1*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il presidente della I Commissione affari costituzionali, onorevole Bruno, ad informare l'Assemblea su eventuali nuovi orientamenti della Commissione in merito ai pareri già espressi nella seduta dell'11 febbraio.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Signor Presidente, dopo il rinvio del seguito della discussione convenuto nella seduta del 12 febbraio 2004, il Comitato dei nove si è riunito, confermando l'orientamento già espresso dal relatore sulle proposte emendative presentate.

Tuttavia, per garantire maggiore chiarezza al prosieguo dei lavori, il relatore potrebbe eventualmente ricordare i pareri espressi.

CARLO TAORMINA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, confermando l'orientamento precedentemente espresso, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Filippo Mancuso 1.10 e favorevole sugli emendamenti Carrara 1.18 e Bressa 1.1.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Leoni 1.2, Briguglio 1.19, Migliori 1.20 e Cristaldi 1.21. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Carrara 1.22 e contrario sull'emendamento Filippo Mancuso 1.11. Il parere della Commissione è, altresì, favorevole sull'emendamento Boccia 1.12, contrario sull'emendamento Luciano Dussin 1.31 e favorevole sull'emendamento Boccia 1.15.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Mascia 1.3, Bressa 1.4, Boccia 1.16, Carrara 1.24 e Nespoli 1.25.

Per quanto riguarda l'emendamento Leoni 1.5, la Commissione esprime parere favorevole purché riformulato, nel senso di aggiungere alle parole: « un proprio parere », le seguenti: « obbligatorio e non vincolante ».

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Boccia 1.17, sugli identici emendamenti Saia 1.26 e Perrotta 1.33 e sugli emendamenti Leoni 1.6, Luciano Dussin 1.32, Bressa 1.7 e Trantino 1.27.

La Commissione esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Anedda 1.02 e Carrara 1.03, mentre, per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 1.04 della Commissione, volto a prevedere che all'articolo 174, primo comma, del codice penale, dopo il secondo periodo, sia aggiunto il seguente: « Nel caso di decreto di grazia resta ferma l'interdizione prevista dal numero 1, secondo comma dell'articolo 28 », se ne raccomanda l'approvazione da parte dell'Assemblea.

La Commissione, infine, raccomanda l'approvazione del suo emendamento Tit. 1, finalizzato a modificare il titolo del provvedimento, nel senso di sostituire le parole: « Norme di attuazione dell'articolo 87 della Costituzione », con le seguenti: « Modifica dell'articolo 681 del codice di procedura penale ».

PRESIDENTE. IL Governo ?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il

Governo si rimette all'Assemblea su tutte le proposte emendative presentate.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Filippo Mancuso 1.10, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	385
<i>Votanti</i>	382
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	192
<i>Hanno votato sì</i>	164
<i>Hanno votato no</i> ..	218).

Prendo atto che il deputato Filippo Mancuso ha erroneamente espresso voto contrario mentre avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Carrara 1.18, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i>	389
<i>Maggioranza</i>	195
<i>Hanno votato sì</i>	386
<i>Hanno votato no</i> .	3).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bressa 1.1, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	383
<i>Votanti</i>	376
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	189
<i>Hanno votato sì</i>	264
<i>Hanno votato no</i> ..	112).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 1.2, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	391
<i>Votanti</i>	385
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	193
<i>Hanno votato sì</i>	161
<i>Hanno votato no</i> ..	224).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Briguglio 1.19.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, vorrei attirare e sollecitare l'attenzione dei colleghi su ciò che stiamo votando, perché sono convinto che qui si stia commettendo un *vulnus* nei confronti della nostra Costituzione. Qui si vuole trasformare il ministro in una marionetta o in un superburocrate, mentre la nostra Costituzione prevede che gli atti del Presidente della Repubblica debbano essere non solo controfirmati ma anche proposte da un ministro, occorre cioè che un ministro faccia una proposta e poi — aggiunge la nostra Costituzione — se ne assuma la responsabilità. Quindi, il ministro deve proporre e deve essere responsabile, non può essere un superburocrate, che si limita ad esprimere un parere neppure poi tanto vincolante.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.

LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, intervengo a sostegno di questo emendamento, aggiungendo poche altre considerazioni. Nel merito della posizione già espressa dal gruppo della Lega nord Padania non mi addentro, perché esistono già agli atti le nostre dichiarazioni fatte in Commissione e in Assemblea, però voglio sottolineare un aspetto.

Già la prima volta che l'Assemblea ha esaminato la richiesta di sospensiva relativamente a questa proposta di legge — che comunque per noi è assolutamente sbagliata, perché cerca di rimediare ad un errore giudiziario che non c'è stato, dato che otto sentenze non sono mai state pronunciate nei confronti di nessuno in questo paese —, il capogruppo di Forza Italia in I Commissione (Affari costituzionali) auspicava una maggioranza trasversale sul provvedimento, come quella già vista in Assemblea in occasione del provvedimento sul cosiddetto indultino. Sarebbe probabilmente il caso che il presidente del suo gruppo gli ricordasse come stanno andando i sondaggi relativi al suo partito, perché un conto è vincere nell'Assemblea, un altro è vincere o perdere nel paese. Dico questo perché in Commissione, oltre a questa proposta, che non ha avuto alcun seguito nella legislatura scorsa, si stanno approvando o condividendo alla grande in maniera trasversale provvedimenti relativi alla libertà religiosa, al diritto d'asilo (approvato ieri praticamente solo con i voti dell'opposizione), che svuota e butta nel cestino la recente legge sull'immigrazione, al diritto di voto per chi è ospite nel nostro paese; vi sono poi sette proposte di legge che vanno a ridurre il tempo di permanenza necessario in questo paese perché gli stranieri ottengano la cittadinanza. Bene, per la Lega Nord Federazione Padana queste non sono le priorità che i cittadini fuori dal palazzo si stanno aspettando da chi governa il paese. Allora, visto che maggioranza trasversale deve essere, noi abbiamo presentato —

come l'Assemblea può notare — pochissimi emendamenti e faremo altrettanto per le altre proposte di legge che la sinistra non ha approvato e che approva invece questa maggioranza.

Tutto ciò affinché ognuno, al più presto, possa deliberare e rendere partecipe del suo voto l'opinione pubblica, i cittadini, i quali poi sapranno se valutare positivamente o meno le scelte politiche messe in atto in ordine a tali provvedimenti. Questi ultimi sono lontani anni luce dalle esigenze dei nostri cittadini, ma soprattutto dal sentire politico di chi ha confermato, con il proprio voto, una maggioranza che sarebbe dovuta essere alternativa a quella di centrosinistra; invece, su temi come questi — ahimè — si registra una trasversalità che la Lega, fin dal primo momento, ha denunciato.

Quindi, andiamo pure avanti con queste ipotesi di maggioranze alternative, proposte anche dall'onorevole Saponara in varie dichiarazioni, ma al riguardo vi è la assoluta contrarietà del nostro movimento (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, credo sia opportuno controbattere alle argomentazioni del collega Carrara. Non possiamo prescindere dal testo attuale della Costituzione. L'articolo 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica può inviare messaggi alle Camere, può concedere la grazia e commutare le pene ed altro ancora. Ciò cosa sta a significare?

La dottrina, oramai da tempo, ha indicato in maniera chiara quali sono e come vengono definiti gli atti del Capo dello Stato. Questi ultimi possono essere divisi essenzialmente in due categorie: gli atti di natura e origine sostanzialmente e formalmente presidenziali e gli atti di derivazione governativa e parlamentare, che sono espressione di responsabilità e di indirizzo politico o amministrativo e che

richiedono il concorso formale del Capo dello Stato nel momento dell'emanazione, in quanto rappresentante e garante dell'unità dell'ordinamento.

La dottrina e la prassi hanno individuato gli atti sostanzialmente presidenziali, quelli rispetto ai quali la responsabilità è tutta in capo al Presidente della Repubblica. Questi atti sono: la nomina dei senatori a vita, la nomina di un terzo dei giudici costituzionali (atti che prevedono la controfirma del Presidente del Consiglio), i messaggi alle Camere. La prova provata di quanto stiamo dicendo è che l'ultimo messaggio alle Camere, quello che riguardava la cosiddetta legge Gasparri e che sollevava una serie di obiezioni su tale provvedimento proposto dal ministro, recava la controfirma dello stesso ministro Gasparri. Ciò sta a significare che questo è un atto sostanzialmente nelle mani e nel potere del Capo dello Stato. Allo stesso modo, va concepito il potere di concedere la grazia e di commutare le pene.

Ho appena richiamato l'articolo 87 della Costituzione: il termine « può » segnala la piena autodeterminazione che è riservata al Capo dello Stato.

Immaginare, come vorrebbe l'onorevole Carrara, di aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 1, capoverso articolo 681, le parole « proponente che, ai sensi dell'articolo 89, primo comma, della Costituzione ne assume la responsabilità », significherebbe stravolgere la lettera della nostra Costituzione e la prassi consolidata, cosa assolutamente incomprensibile e non condivisibile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. Signor Presidente, è di tutta evidenza che, se fosse vero quanto autorevolmente sostenuto dall'onorevole Bressa, non vi sarebbe stato bisogno di pensare ad una nuova legge che consentisse, di fatto, ad un detenuto di usufruire della grazia. Evidentemente, giurisprudenza e dottrina non sostengono

quanto l'onorevole Bressa ci ha appena riferito.

La verità è che, in questo caso, si tenta di compiere una forzatura politica, attraverso la quale — e questo è il gravissimo *vulnus* che si viene a creare nel nostro impianto costituzionale — da un lato, si accredita al Presidente della Repubblica una facoltà che neppure i monarchi assoluti hanno mai avuto in passato e, dall'altro, si determina l'impossibilità per il ministro competente di interferire in qualsiasi maniera nell'iter della grazia.

Prova ne sia che l'emendamento che poc'anzi, sempre a firma dell'onorevole Bressa, è stato approvato, tenta inequivocabilmente di « spogliare » il ministro della giustizia delle prerogative che ha sempre avuto nell'iter di concessione della grazia, quando si prevede che il decreto del Presidente della Repubblica sia controfirmato dal ministro della giustizia. Per fortuna non avete previsto un emendamento ancora più « forte ». Così avete costruito un altro *monstrum* perché si precostituisce la possibilità che nell'ipotesi in cui, al termine di questo lungo percorso, il ministro della giustizia si rifiuti di firmare il decreto di concessione della grazia, si crea un conflitto di attribuzioni che dovrà essere risolto in altra sede.

L'emendamento che avete approvato infatti non prevede che il decreto debba essere controfirmato, ma che è controfirmato, lasciando una libera valutazione in capo al ministro della giustizia. Esprimerò quindi voto favorevole sull'emendamento Briguglio 1.19 (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Messa ha testé detto che il nostro orientamento, ovvero quello di coloro che si oppongono all'approvazione di questo emendamento, è volto a trasformare il Presidente della Repubblica in una sorta di monarca assoluto.

Invito l'onorevole Messa a consultare gli atti del Senato della Repubblica e, in particolare, il testo a prima firma dell'onorevole Berlusconi, all'esame proprio dell'altro ramo del Parlamento, di riforma della seconda parte della Costituzione. Si tratta del testo presentato dal Governo e quindi immagino condiviso dalla sua parte politica, considerato che è sottoscritto anche dall'onorevole Gianfranco Fini, Vicepresidente del Consiglio.

In quel testo di riforma costituzionale da voi proposto si prevede che per una serie di atti del Presidente della Repubblica non occorra alcuna controfirma. Tra questi, anche la concessione della grazia, per la quale il Presidente della Repubblica agisce del tutto autonomamente, senza neanche quella controfirma, finora prevista, tesa ad accertare la correttezza formale del provvedimento di grazia. Nella relazione che accompagna quel disegno di legge presentato dal Governo si dice chiaramente che ormai la dottrina considera l'atto di concessione della grazia quale atto tipico della piena autonomia del Presidente della Repubblica.

Noi, come i colleghi possono vedere, non ci spingiamo sino al punto di proporre l'assenza di controfirma, ma ragioniamo in modo coerente sia rispetto alle previsioni dell'articolo 87 della Costituzione sia rispetto alla volontà politica e parlamentare che promuove questo provvedimento, che invece è necessario. Infatti, pur prevedendo chiaramente l'articolo 87 della Costituzione che il Presidente della Repubblica possa concedere la grazia e commutare le pene, la recente prassi ha dimostrato che sulla strada della piena autonomia del Presidente della Repubblica, prevista dalla Costituzione, possano esservi intralci tali da rendere non perfettamente corrispondente al vero quella previsione costituzionale. La prassi recente dimostra infatti che non è poi così vero che il Presidente della Repubblica possa concretamente concedere la grazia e commutare le pene. È necessaria quindi una norma di attuazione dell'articolo 87 della Costituzione.

Il paradosso, e concludo, è che se questo emendamento, la cui *ratio* è contraria a quella dell'articolo 87 della Costituzione, venisse approvato, si dovrebbe diversamente riscrivere tale articolo, prevedendo che soltanto il ministro della giustizia possa decidere a chi concedere la grazia e a chi commutare le pene, dal momento che la proposta emendativa in questione prevede un combinato disposto per cui la grazia può essere concessa solo su proposta del ministro della giustizia, il quale, controfirmando l'atto, se ne assume la responsabilità.

Il ministro della giustizia può concedere la grazia e commutare le pene, non più il Presidente della Repubblica, il cui ruolo verrebbe ridotto da questo emendamento ad una funzione meramente formale.

Quindi, innanzitutto per palese contrasto con l'articolo 87 della Costituzione, voteremo contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cristaldi. Ne ha facoltà.

NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presidente, diciamoci la verità: vi è un'associazione di forze politiche che sostiene di dover creare le condizioni per superare due ostacoli. Il primo è la presenza del ministro Castelli che, notoriamente, è contrario alla concessione della grazia con tale procedura ed, in particolare, a concederla ad Adriano Sofri. La seconda questione è l'abolizione dell'obbligatorietà della domanda da parte del beneficiario dell'eventuale grazia. Ciò significa che lo Stato deve chiedere scusa, in questo caso, ad una persona che, dopo ben sette gradi di giudizio, è stata ritenuta colpevole di reati gravissimi quali sono gli omicidi. Si tratta di fatti che ci pongono alcuni interrogativi. Se il ministro di grazia e giustizia...

ENZO CARRA. Non della grazia, è solo della giustizia !

NICOLÒ CRISTALDI. ...non fosse stato Castelli ma uno dei firmatari della pro-

posta di legge, sarebbe stata scelta questa strada o mantenuta quella già esistente? In verità, vi è il tentativo di dimenticare cosa è accaduto nel nostro paese. Tutto è in linea con le dichiarazioni di tale Oreste Scalzone e della festa che certa sinistra ha tenuto in Francia dopo la liberazione di Cesare Battisti. Contro tutto questo noi ci ribelliamo (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gamba. Ne ha facoltà.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Signor Presidente, sulle considerazioni politiche torneremo in successivi interventi, ora rimaniamo su quelle tecniche. L'intervento dell'onorevole Leoni ha dato dimostrazione di quanto inefficace fosse il suo ragionamento. Ciò dimostra che non si può passare, come è già avvenuto con il cosiddetto indultino, attraverso l'*escamotage* di una modifica della Costituzione con legge ordinaria. Alleanza nazionale, il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e le forze di Governo hanno proposto modifiche costituzionali che prevederebbero l'autonomia totale del Presidente della Repubblica in relazione a determinati atti. Solo in quel caso, modificando la Costituzione rispetto al testo attuale, potrebbe essere attribuito tale potere privo della corrispondente responsabilità di un ministro. Diversamente, l'articolo 89 della Costituzione indica che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal ministro proponente che ne assume la responsabilità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, credo sia giusto rispettare tutte le posizioni politiche e ho sempre dimostrato di farlo. Tuttavia, inviterei i colleghi, se lo ritengono possibile, ad attenersi al significato istituzionale della proposta di legge

in esame. Poco fa ho sentito il collega Cristaldi citare la vicenda Battisti accaduta in Francia. Non conosco un esponente politico in Italia, dal centrodestra al centrosinistra, che si sia associato a quelle vicende deplorevoli a cui Cristaldi ha fatto riferimento. Credo che se potessimo parlare in questa sede dell'argomento oggetto del provvedimento in esame, esprimendo ciascuno liberamente le proprie posizioni, sarebbe utile.

Per quanto riguarda l'argomento specifico, vorrei rispondere pacatamente riferendomi, in particolare, a due testi del centrodestra. Mi riferisco, innanzitutto, alla relazione al disegno di legge Berlusconi-Fini-Bossi-Castelli sulla riforma dell'ordinamento costituzionale. La relazione al disegno di legge Berlusconi ed altri (firmata da mezzo Governo) fa riferimento alla concessione della grazia come atto che già rientrava in quelli che la dottrina costituzionale era solita definire formalmente e sostanzialmente presidenziali.

Il collega Carrara o il collega Cristaldi o anche il collega Dussin possono avere un'opinione diversa, ed io la rispetto, però tutto il Governo (da Berlusconi a Fini a Bossi a Castelli e così via) ha sottoscritto questa relazione, che invece afferma l'opposto.

Da ultimo, vorrei replicare, collega Cristaldi, anche in questo caso se possibile con il massimo di pacatezza, con le parole del ministro Castelli. Non si tratta infatti di aggirare il ministro Castelli, bensì di valutare — il rappresentante del Ministero della giustizia si rimette all'Assemblea, ma conosce quello che sto per dire — ciò che è stato scritto, di suo pugno, su *la Padania*, lo scorso 30 dicembre, da Castelli sotto il titolo: Grazia: sì alla nuova legge. Il ministro della giustizia ritiene che la via da intraprendere sia un'altra e si riferisca all'unica obiezione che ritiene condivisibile, secondo la quale con il suo diniego esautorebbe di fatto il Capo dello Stato da una sua prerogativa costituzionale. Castelli dice (e lo scrive di suo pugno su *la Padania*): questa obiezione è a mio avviso fortemente fondata, perché allo stato attuale io esercito un potere di interdizione

nei confronti del Presidente della Repubblica. Egli conclude: come uscirne? A mio avviso la legislazione ordinaria attuale non soddisfa l'articolo 87. Dice il ministro Castelli: come uscirne? Con una legge che sia più rispettosa del dettato costituzionale di quanto non lo sia la norma vigente. Per entrare nel concreto, mi pare che la proposta Boato — scusate questa citazione —, presentata recentemente alla Camera, sia ragionevole e dia una risposta corretta ai problemi suesposti.

Capisco che per ragioni di polemica politica — che rispetto, se è mantenuta nei rapporti corretti — vi siano invece obiezioni diverse da parte del gruppo di Alleanza nazionale; capisco meno quelle da parte del gruppo della Lega, visto che il ministro Castelli ha detto testualmente che ritiene debba essere superata la situazione attuale. Ad ogni modo, credo si tratti di valutare — al riguardo ho citato la relazione al disegno di legge sulle riforme, all'esame del Senato, e le dichiarazioni, di suo pugno, del ministro Castelli su *la Padania* — serenamente e positivamente il parere contrario espresso dalla maggioranza della Commissione, attraverso il relatore Taormina, sull'emendamento, che ci farebbe tornare allo *statu quo ante* senza risolvere il problema istituzionale, che il ministro Castelli ha chiesto al Parlamento — lui stesso, oltre che altri — di poter risolvere, mi auguro correttamente, con questa proposta di legge (*Applausi del deputato Biondi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Raisi. Ne ha facoltà.

ENZO RAISI. Intervengo a titolo personale, anche perché certamente non è questa la sede per parlare del caso Battisti, né tantomeno di coloro che in questi giorni si sono appoggiati alla rivendicazione e che comunque fanno parte della stessa «intelligenza», che l'Ulivo ha tanto elogiato quando i nostri rappresentanti di Governo in Francia venivano contestati. Allo stesso modo non è il caso di

parlare qui del caso Lollo, che comunque è una persona che vota per le liste dell'Ulivo in Brasile, nonostante i crimini da lui commessi.

Vorrei però tornare al caso Sofri: insisto nel dire, come ho già detto in sede di discussione sulle linee generali del presente provvedimento, che non possiamo continuare a far finta di non capire che c'è un dato politico. Qui stiamo votando un provvedimento *ad personam* che ci è stato proposto dagli stessi colleghi della sinistra, i quali per lungo tempo hanno contestato noi parlamentari di Alleanza nazionale, così come quelli della Lega, sul fatto che votavamo le leggi in materia di giustizia *ad personam*. Oggi, le stesse persone ci vengono a proporre un provvedimento legislativo che ha l'obiettivo di salvare una persona, che non è disposta neanche a chiedere la grazia e ad accettare il giudizio sereno espresso da otto gradi della giustizia italiana.

Il Parlamento è riunito da settimane, prima in Commissione, poi in Assemblea, per affrontare l'esame di un provvedimento per una persona, che rifiuta le sentenze della giustizia italiana, alla quale viene dato il massimo delle garanzie. Per questo motivo noi siamo qui a votare un provvedimento legislativo, proposto, ripeto, dalle stesse persone che per mesi, oserei dire per anni ormai, hanno attaccato anche noi parlamentari, soprattutto i parlamentari di Alleanza nazionale, provocandoci nelle sedi di dibattito parlamentare, sul fatto che votavamo, insieme agli altri colleghi della maggioranza, leggi *ad personam*. È un fatto che voglio rimarcare proprio in questa occasione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Briguglio 1.19 non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni – Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

(Presenti	444
Votanti	441
Astenuti	3
Maggioranza	221
Hanno votato sì	236
Hanno votato no ..	205).

Risulta pertanto preclusa la votazione degli emendamenti Migliori 1.20 e Cristaldi 1.21.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Carrara 1.22.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, l'emendamento in esame, che reca la prima firma dell'onorevole Carrara, richiama alla mia memoria un fatto incredibile: il solo fatto che siano stati concordati i tempi di questo dibattito ha, a mio avviso, il sapore di una malattia profonda, trasversale tra le forze politiche. Con tale provvedimento si intende attuare un articolo della Costituzione, modificandolo nelle sue parti essenziali.

Cari colleghi del centrodestra e della Casa delle libertà, si può essere maggioranza perché votati dalla maggioranza degli elettori, ma se vince la cultura di coloro che hanno perso ovvero degli avversari politici, si diventa solo strumenti idioti, interessati o ricattati da coloro che hanno perso le elezioni (*Commenti del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*). Essi spingono per fare approvare da questa maggioranza leggi che, con la loro maggioranza, non hanno approvato e non approverebbero mai! In questo modo, facendo approvare dal centrodestra leggi che non hanno approvato e che non potrebbero approvare, ci indeboliscono dal punto di vista elettorale, mentre costoro vincono politicamente e culturalmente!

Vorrei capire come può agire in questo modo una maggioranza che afferma che

non è giusto che Lollo, assassino dei fratelli Mattei, bruciati vivi a Primavalle, sia in libertà, con il silenzio dei nostri consolati, delle nostre ambasciate e del nostro Ministero degli esteri (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale, di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana*)! Come è possibile che in Italia i giornali di centrodestra gridino alla vergogna della Francia, mentre sono spietati contro coloro che combattono per la libertà della Corsica ed esercitano una certa protezione politica nei confronti degli assassini italiani (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e della Lega Nord Federazione Padana e di deputati del gruppo di Forza Italia*)!

Oltre a Lollo ed a Battisti, come è possibile che Lojacono, altro latitante condannato, sia in libertà, con il silenzio vergognoso del nostro paese!

Cari colleghi, non è la scaramuccia di una virgola o di un emendamento: vi è un « inciucio » tra una parte del centrodestra ed una parte della sinistra (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e della Lega Nord Federazione Padana*) per gabbare le leggi, la Costituzione e la moralità politica!

Bisogna dire le cose come stanno: tra qualche mese, quando si andrà nelle piazze a dire che il centrodestra si pone a garanzia dell'esecuzione della pena, verrete presi a pernacchie dai cittadini da voi ingannati!

Scusate il linguaggio, ma ciò non lo accetto e invito il mio gruppo, Alleanza nazionale, a non esprimere semplicemente un voto contrario, ma ad alzarsi in piedi contro questa (*Commenti del deputato Cento – Proteste dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)...

PIER PAOLO CENTO. Falla finita!

PRESIDENTE. Onorevole Cento, per cortesia!

Prosegua pure, onorevole Buontempo.

TEODORO BUONTEMPO. È noto che l'onorevole Cento abbaia alla luna, anche se lo rispetto come deputato. Tuttavia,

devo dare atto al collega Cento che, anche quando la sinistra era al Governo, ha svolto ugualmente questa battaglia, mentre chi reggeva le fila della sinistra ha detto: no, non si può fare, perderemo le elezioni!

Perché ora noi, non ricattati da Tangentopoli e non condizionabili dalle ruberie di regime, dovremmo sottostare a questo *diktat* trasversale della peggiore politica che si è servita dell'omicidio per mettere in ginocchio il nostro Stato democratico (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e della Lega Nord Federazione Padana – Commenti del deputato Maura Cossutta*)?

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Carrara 1.22, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	441
Votanti	440
Astenuti	1
Maggioranza	221
Hanno votato sì	429
Hanno votato no	11).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Filippo Mancuso 1.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, dopo tanto *pathos*, occorre un po' di riflessione.

Leggo il testo del mio emendamento, in quanto è possibile che sia sfuggito all'attenzione o persino alla altrui lettura. Esso prevede: « Tutti i cittadini che hanno compiuto il quarantesimo anno di età possono proporre domanda per la concessione

della grazia e della commutazione della pena detentiva in favore del condannato per delitto ».

Signor Presidente, in ciò non vi è altro che la trasposizione in questa materia dell'istituto dell'azione popolare la quale, nel nostro ordinamento, nella forma suppletiva e in quella completa, vede un'infinità di esempi in tutte le materie nelle quali si avverte che la sensibilità popolare può avere incidenza rispetto alla legittimazione all'azione di tutela.

Non meno di venti – e non le elenco – sono le fonti legislative che, nel nostro ordinamento, ammettono l'azione popolare, vale a dire l'intervento coadiuvativo o l'iniziativa esclusiva del cittadino che appartenga ad una collettività e che abbia interesse a determinate iniziative di tutela (materia elettorale, materia urbanistica, materia di consumi e così via).

Del resto, anche dal punto di vista costituzionale, l'azione popolare non è priva di agganci normativi ben precisi. Anche in questo caso, menziono le fonti essenziali nelle quali la partecipazione del volere popolare assume rilevanza anche nell'ambito, appunto, costituzionale. Mi riferisco ai seguenti articoli della Costituzione: articolo 1, che assegna al popolo la sovranità; articolo 101, che riconosce che l'amministrazione della giustizia è svolta in nome del popolo; articolo 102, che prevede la partecipazione del popolo alle giurie giudiziarie; articolo 75, che disciplina il referendum popolare; articolo 71, relativo all'iniziativa legislativa popolare; articolo 50, che disciplina il diritto di petizione.

Sono tutte norme le quali conformano, oggi più che mai, un'identità e una soggettività al popolo rispetto a determinati problemi nei quali esso può essere l'interprete e il mediatore più sensibile fra la realtà e la legislazione.

Tengo a far presente che non ho esercitato, attraverso la presentazione di questo emendamento, una provocazione dei dissenzienti, ma ho espresso un motivo di riflessione affinché anche l'agitato campo